

Controllo legale dei conti/2 COME CAMBIA IL CODICE CIVILE

Fondi pubblici. Organismo necessario anche se si superano i limiti fissati dall'Economia

Dimissioni. Il «vecchio» revisore rimane fino al nuovo incarico (non oltre sei mesi)

Nelle Srl crescono i collegi sindacali

Con l'estensione dei casi in cui la nomina diventa obbligatoria la vigilanza si fa più severa

Le norme parificano le revisioni per le Spa

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

La disciplina del Codice civile in tema di controllo legale dei conti nelle Srl è senz'altro una delle materie che riceve le modificazioni maggiori dallo schema di decreto legislativo che il governo si appresta a varare - entro il prossimo 29 ottobre - per dare attuazione alla direttiva 2006/43/Ce (relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati).

Dopo aver confermato il principio prevalente sulla facoltatività del collegio sindacale nella Srl se non sussistono i presupposti della sua obbligatoria in-

CAMBIAIMENTO IMPORTANTE

La struttura è richiesta in tutti i casi in cui si redige il bilancio consolidato: si è reso così esplicito un principio finora discusso

Introduzione, il nuovo articolo 2477 del Codice civile, introdotto dal Dlgs, afferma il dovere di nomina del collegio sindacale nei seguenti casi:

a) quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, e quindi quando è fissato in 120mila euro o in un valore superiore a questa soglia (questa norma è identica a quella prevalente);

b) quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (principio nuovo, almeno sotto il profilo della sua esplicita previsione);

c) quando la società control-

la altra società che sia obbligata alla revisione legale dei conti (anche questa norma è nuova);

d) quando la società ha utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore al limite fissato con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze (è nuova anche questa previsione);

e) quando, per due esercizi consecutivi, venga superato un dato rapporto (individuato dal ministro dell'Economia) tra i debiti (voce D del passivo dello stato patrimoniale) e il patrimonio netto (voce A del passivo dello stato patrimoniale);

f) quando, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8 milioni e 800mila euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media (questa norma è invece uguale rispetto a quella prevalente).

Identica al vecchio testo dell'articolo 2477 risulta essere pure la disposizione secondo cui, se il collegio sindacale viene nominato per il ricorrere di uno di questi due ultimi presupposti, l'obbligo della società a responsabilità limitata di avere il collegio sindacale cessa e l'assemblea societaria può quindi dimissionare i sindaci qualora per due esercizi consecutivi i limiti sopra elencati non vengano più superati.

Particolare rilevanza assume la previsione, proposta nello schema di decreto legislativo, che la Srl debba dotarsi di collegio sindacale quando è tenuta alla redazione del bilancio consoli-

to di chiarire il dubbio che, in precedenza, derivava dal silenzio del Codice civile, e cioè sopprime la discussione se la obbligatorietà della presenza del collegio sindacale nella controllante - nonostante essa non avesse i requisiti dimensionali richiesti per rendere obbligatorio l'organo di controllo - fosse comune da desumere dalla normativa in tema di bilancio consolidato.

In dettaglio

Il nuovo testo dell'articolo 2477 del Codice civile, come verrà modificato dopo l'approvazione del Dlgs sul controllo legale dei conti, contiene anche un'ulteriore nuova interessante norma: dopo aver disposto che il collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti che determinano l'obbligatorietà della presenza del collegio sindacale nella Srl, la nuova norma dispone anche che se l'assemblea non provvede, la nomina del collegio sindacale viene effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

I limiti di cui si tratta nell'articolo 2477 sono il rapporto tra debiti e patrimonio netto (e cioè tra i valori di cui alle voci A e D del passivo dello stato patrimoniale) e i parametri dimensionali che legittimano o meno la compilazione del bilancio in forma abbreviata.

L'articolo 41 della legge 127/1991 sancisce infatti che il bilancio consolidato deve essere sottoposto a controllo e che tale «controllo è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante».

La nuova norma conferma anche la previgente previsione secondo cui al collegio sindacale nominato obbligatoriamente si applicano le stesse disposizioni dettate dal Codice civile per il collegio sindacale di Spa, con ciò intendendosi, ad esempio, le norme in tema di: composizione del collegio, cause di ineligibilità e di decadenza, nomina e cessazione, sostituzione, retribuzione, funzioni, doveri e poteri, riunioni, deliberazioni, interventi ad adunanze di altri organi, responsabilità, eccetera.

Questa conferma, vista in controllo, è importante al cospetto della notevole discussione, dopo la riforma del 2004, sull'ampiezza dell'autonomia statutaria in tema della regolamentazione del collegio sindacale nominato facoltativamente.

Cosicché, la nuova norma dovrebbe leggersi, da un lato, nel senso di considerare inderogabile l'applicazione alla Srl delle norme della Spa quando il collegio nella Srl è obbligatorio e, d'altro lato, nel senso di concedere ampio spazio alla fantasia statutaria sul tema della definizione delle regole strutturali e funzionali per il collegio sindacale della Srl quando esso sia di nomina facoltativa.

Le nuove regole

I sei casi «blindati»



- 1** Capitale sociale pari o superiore a 120mila euro
- 2** Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- 3** Se la società controlla altra società che sia obbligata alla revisione legale dei conti
- 4** Quando la società ha utilizzato contri-

buti o finanziamenti pubblici in misura superiore al limite fissato con decreto del ministero Economia e finanze

5 Quando, per due esercizi consecutivi, venga superato il rapporto, stabilito dal Mef, tra i debiti e il patrimonio netto

6 Quando, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8 milioni 800mila euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media

I soggetti coinvolti



Chi svolge il controllo contabile

- Spa non quotate**
 - Revisore legale (persona fisica) o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
- Spa non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato**
 - Collegio sindacale (che, in tal caso, deve essere composto da solo revisori legali), a meno che lo statuto non disponga diversamente
- Spa quotate**
 - Società di revisione
- Srl**
 - Collegio sindacale, a meno che lo statuto non disponga diversamente

Termini anticipati. Se l'iter scatta prima dei 60 giorni previsti

Fusioni più garantite per i creditori dissenzienti

La fusione tutelerà di più i creditori. Viene infatti introdotto un nuovo testo nell'articolo 2503 del Codice civile in tema di opposizione dei creditori all'operazione.

La norma finora vigente sancisce che la fusione può essere attuata solo se i creditori delle società che vogliono fondersi non abbiano presentato opposizione alla fusione nei 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro imprese di

UN NODO SCIOLTO

Fideiussione e deposito sono dichiarati equivalenti anche se non sono dipanati tutti i dubbi sollevati dalle disposizioni precedenti

tutte le deliberazioni delle assemblee delle società che hanno approvato il progetto di fusione. Trascorso, dunque, senza opposizioni questo termine, la fusione può essere attuata. La stessa disposizione tuttavia prevede che l'atto di fusione possa essere stipulato anche prima del decorso dei predetti 60 giorni, se:

a) i creditori delle società

(fornitori, banche, dipendenti, eccetera) coinvolte esprimono il consenso alla stipula anticipata dell'atto di fusione (creditori il cui credito sia sorto prima alla pubblicazione del progetto di fusione);

b) risultano soddisfatte le ragioni di credito dei creditori che non abbiano dato il consenso di cui sopra;

c) vengono depositate presso una banca le somme di entità pari all'importo dei crediti vantati dai creditori che non abbiano espresso il predetto consenso all'effettuazione anticipata della fusione.

A tutte queste cautele, infine - sempre secondo la norma finora in essere - si può non fare ricorso se la relazione sulla congruità del concambio di fusione (articolo 2501-sexies del Codice civile) è redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Nel nuovo testo dell'articolo 2503 scompare quest'ultima previsione sulla *opinion* in ordine alla consistenza della situazione patrimoniale e finanziaria

delle società partecipanti alla fusione; e viene ora disposto che alla fusione in via anticipata, rispetto al decorso del termine di 60 giorni, potrà farsi luogo nei seguenti casi:

a) vi sia il consenso alla fusione dei soggetti che risultano creditori della società alla data in cui il progetto di fusione viene iscritto nel registro delle imprese;

b) siano stati pagati i creditori che non hanno espresso il suddetto consenso;

c) vengano depositate presso una banca le somme corrispondenti all'entità dei crediti vantati dai creditori che non abbiano espresso il loro consenso alla stipula anticipata dell'atto di fusione;

d) a garanzia dei creditori che non abbiano dato il loro consenso sia rilasciata una corrispondente fideiussione da una banca o da una assicurazione.

Se introducendo questa nuova normativa il legislatore perde un'importante occasione per dipanare i dubbi che la prevalente disciplina sollevava, si è almeno chiarita l'equivalenza della fideiussione al deposito, soluzione finora fortemente discussa e per lo più negata.

Vincoli estesi. In analogia alle società per azioni

La coop cambia rotta

Cambierà il controllo contabile delle cooperative. Nel nuovo testo dell'articolo 2543 del Codice civile viene ora sancito che: a) nelle cooperative «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria»; b) nelle società cooperative che optino per l'applicazione delle norme dettate dal Codice civile per le Srl la nomina del collegio sindacale è obbligatoria sia se ricorrono le ipotesi nelle quali nella Srl i sindaci devono essere obbligatoriamente nominati (si veda l'altro articolo in

questa pagina), sia quando «la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi».

La norma attuale, invece, stabilisce che «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi».

In linea con il fatto che le coop sono normalmente disciplinate, oltre che dalle norme proprie, da quelle delle Spa, la nuo-

va disciplina prevede che anche nella cooperativa il collegio sindacale sia obbligatorio.

Viceversa, nei casi in cui la cooperativa opti per l'adozione delle regole della Srl, al posto di quelle della Spa (non sfiorando i parametri dimensionali prescritti: numero di soci cooperatori inferiore a 20 o attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro), è indispensabile nominare il collegio sindacale solo nei casi in cui ci sono i presupposti che la legge indica quali parametri di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle Srl.



HC+ Tricoligo®
Favorisce la ricrescita
Riduce la caduta



Per capelli più belli e più forti

HC+Tricoligo® Capelli Uomo **+25,8%***
Con Trichomplex™ e Serenoa
* Favorisce la ricrescita*
Riduce la caduta*
Aumenta la lunghezza dei capelli*

HC+Tricoligo® Capelli Donna **+23,6%***
Con Trichomplex™ e Rodiola
* Favorisce la ricrescita*
Riduce la caduta*
Aumenta il diametro dei capelli*

+ corposità + nutrimento + lucentezza + protezione

Efficacia Provata^(1,2) e Risultati Visibili

(test effettuati nella stagione autunnale).
(1) Centro di Ricerca ISPE (Institute of Skin and Product Evaluation), Milano.
(2) Università degli Studi di Genova D.I.S.E.M. - Dipartimento di Scienze Endocrinologiche e Metaboliche.



In Erboristeria e Farmacia
www.specchiasol.it